



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
secondo la Prassi di Riferimento
UNI/PdR 88:2020**

Pag. 1 di 27
Edizione 0
Settembre 2025

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
secondo la Prassi di Riferimento
UNI/PdR 88:2020**



Sommario

ARTICOLO 1. GENERALITÀ	4
ARTICOLO 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	6
ARTICOLO 3. DEFINIZIONI	7
ARTICOLO 4. ORGANI DI IIP SRL PER LA GESTIONE DELLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE	7
4.1 CUSTOMER SERVICE E REFERENTE DI SCHEMA	7
4.2 COMITATO DI CERTIFICAZIONE E COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ	7
4.3 GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA	8
ARTICOLO 5. CERTIFICAZIONE SECONDO LA UNI/PDR 88	8
5.1 PROCESSO DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ	8
5.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	8
5.3 ISTRUZIONE DELLA DOMANDA ED ESAME DOCUMENTALE	9
5.4 VERIFICA ISPETTIVA INIZIALE	9
5.4.1 <i>Compiti dell'organizzazione</i>	9
5.4.2 <i>Attività di verifica ispettiva</i>	12
5.5 REQUISITI PER LA VERIFICA DI PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO DA DISTRIBUTORE, IMPORTATORE, RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO	15
5.5.1 <i>Compiti del distributore / importatore / rappresentante autorizzato</i>	16
5.5.2 <i>Modalità di verifica</i>	16
5.6 RILASCIO DEL CERTIFICATO	16
ARTICOLO 6. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	18
6.1 CONDIZIONI GENERALI	18
6.2 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PERIODICA	18
6.2.1 <i>Compiti dell'organizzazione</i>	20
6.3 MODIFICA DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE	20
6.4 VERIFICHE ISPETTIVE SUPPLEMENTARI	20
ARTICOLO 7. RICHIAMO SCRITTO, SOSPENSIONE E REVOCA	20
7.1 RICHIAMO SCRITTO	20
7.2 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	21
7.3 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	21
ARTICOLO 8. RINUNCIA	22
8.1 CASI DI RINUNCIA	22
8.2 MODALITÀ PER LA RINUNCIA	22
ARTICOLO 9. UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE	22
9.1 Uso DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ	22
ARTICOLO 10. MODIFICHE ALLA NORMATIVA, AL REGOLAMENTO IIP	23
10.1 MODIFICHE ALLA NORMATIVA	23
10.2 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO	23
ARTICOLO 11. TARIFFE	23
ARTICOLO 12. RISERVATEZZA	23
ARTICOLO 13. RESPONSABILITÀ	24
ARTICOLO 14. RECLAMI	24
ARTICOLO 15. RICORSI E CONTENZIOSI	24
ARTICOLO 16. AZIONI GIUDIZIARIE	25



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
secondo la Prassi di Riferimento
UNI/PdR 88:2020**

Pag. 3 di 27
Edizione 0
Settembre 2025

ARTICOLO 17. RESCISSIONE DEL CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE -----25

ALLEGATO A. DURATA DELLA VERIFICA -----26



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
secondo la Prassi di Riferimento
UNI/PdR 88:2020**

Pag. 4 di 27
Edizione 0
Settembre 2025

ARTICOLO 1. GENERALITÀ

Il presente Regolamento definisce le regole per la certificazione ed il mantenimento della certificazione secondo la Prassi di Riferimento UNI / PdR 88:20202 “Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti”, con riferimento al metodo di calcolo del contenuto di recuperato/riciclato/sottoprodotto di cui alla norma UNI EN ISO 14021 “Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)”.

Il contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto in un prodotto non è definibile attraverso misure sperimentali. Esso è determinabile solo attraverso il calcolo del bilancio di massa dei componenti costituenti, sulla base delle ricette compositive del prodotto. Per questo motivo la modalità di verifica prevede la verifica della tracciabilità del materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto in ingresso al processo di fabbricazione, a corretta determinazione del calcolo della loro quantità e la verifica del processo di fabbricazione dell'organizzazione, al fine di assicurare che il prodotto finito immesso sul mercato abbia effettivamente il contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto indicato.

L'organizzazione deve rispettare la normativa ambientale applicabile per la fabbricazione del prodotto oggetto di verifica.

La corretta qualifica dei materiali come “sottoprodotto” e/o “recuperato” è preconditione alla verifica per la corretta determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nel prodotto oggetto di verifica ed è oggetto di controllo da parte dei soggetti istituzionali competenti.

IIP S.r.l. (di seguito anche IIP o IIP Srl) è un Organismo di Certificazione di Sistemi di Gestione, di prodotti, nonché organismo di ispezione, laboratorio di prova e Organismo di Certificazione delle persone accreditato in conformità alle normative e per i settori di riferimento specifici.

IIP S.r.l. non svolge né direttamente né indirettamente attività di consulenza nei settori in cui eroga servizi di Certificazione.

Per consulenza si intendono le attività concernenti:

- La progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi di gestione e/o sistemi organizzativi, incluse le attività di formazione specificatamente rivolte ad una determinata organizzazione e finalizzate alla implementazione del sistema stesso;
- La progettazione, costruzione, commercializzazione e assistenza relativamente a prodotti/servizi.

L'attività di IIP Srl è definita da appositi Statuti.

IIP Srl applica le condizioni di accesso alla certificazione in modo non discriminatorio. I servizi sono accessibili a tutte le Organizzazioni che ne fanno domanda e che si impegnano contrattualmente ad osservare i requisiti del Regolamento e non vengono adottate nei confronti delle stesse condizioni indebite di carattere finanziario o di altra natura.



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
secondo la Prassi di Riferimento
UNI/PdR 88:2020**

Pag. 5 di 27
Edizione 0
Settembre 2025

Il presente Regolamento è stato elaborato sulla base dei seguenti riferimenti documentali e normativi:

Prassi di riferimento UNI/PdR 88:2020	Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti.
UNI EN ISO 14021	Etichette e dichiarazioni ambientali-Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di tipo II).
UNI EN ISO 14020:2002	Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali
UNI CEI EN ISO/IEC 17065	Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi.
UNI CEI EN ISO/IEC 17067	Valutazione della conformità - Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotto
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Norme in materia ambientale
Decreto 13 ottobre 2016, n. 264	Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Circolare 30 maggio 2017, prot. n. 7619.	Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264.
UNI EN ISO 9001:2015	Sistemi di gestione per la qualità
UNI EN ISO 14001:2015	Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso

Nota: Per quanto riguarda i riferimenti normativi - tecnici e/o cogenti - datati, si applica esclusivamente l'edizione citata. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione del documento a cui si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).



ARTICOLO 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce i rapporti fra IIP Srl e le Organizzazioni che intendono ottenere, mantenere ed estendere la certificazione “del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto” nei propri prodotti, secondo i requisiti di verifica definiti nella Prassi di riferimento UNI/PdR 88:2020.

Il presente Regolamento definisce altresì la modalità di verifica effettuata da IIP Srl del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato da un'organizzazione per un proprio prodotto, indipendentemente dalla sua tipologia, immesso sul mercato nazionale.

La presente prassi si applica a prodotti indicati nei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, già pubblicati e di futura pubblicazione, relativi ai criteri ambientali minimi (CAM), e/o indicati nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delegato dall' art. 26 ter della Legge 28 giugno 2019 n. 58 (conversione in legge del "Decreto Crescita"), che:

- sono realizzati in metalli, loro leghe e loro derivati, inclusi i prodotti derivati dal ciclo di fabbricazione di tali metalli, esclusi gli imballaggi, oppure;
- sono destinati ad essere utilizzati nei settori edilizia, costruzioni ed arredo urbano, oppure;
- non dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

La presente prassi non si applica, in ogni caso, ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da rifiuti pre-consumo industriali e ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da sottoprodotti di plastica; né ai lubrificanti, ai carburanti ed ai biocarburanti, liquidi e gassosi, prodotti dal recupero dei rifiuti o contenenti materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, né ad altri prodotti o materiali che dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

La prassi risulta parimenti utile per la dimostrazione del requisito di contenuto di materiale riciclato richiesto ai prodotti, componenti di prodotto e materiali dai diversi protocolli di sostenibilità degli edifici (ad es. LEED, ITACA, ecc.).

La certificazione attesta esclusivamente la rintracciabilità ed il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto secondo il metodo di calcolo di cui alla norma ISO 14021 - Etichette e dichiarazioni ambientali-Asserzioni ambientali autodichiarate (etichettatura ambientale di tipo II).

La certificazione attesta che l'Organizzazione è in grado di porre in essere un sistema di autocontrollo della produzione tale da consentire la rintracciabilità ed il riconoscimento del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto tramite il bilancio di massa dei prodotti fabbricati con tali materiali.

L'attività di certificazione si prefigge lo scopo ultimo di fornire assicurazione al mercato che l'Organizzazione è in grado di attuare in continuo un efficace sistema di identificazione, rintracciabilità e controllo come definito e documentato in apposite procedure redatte dall'Organizzazione e verificate da IIP Srl.

Resta comunque di esclusiva responsabilità dell'Organizzazione la conformità ai propri obblighi di conformità e alle norme tecniche applicabili a quanto oggetto della certificazione. Ai fini della certificazione secondo la UNI / PdR 88, i requisiti legali applicabili cogenti sono da considerare quali prerequisiti e di responsabilità dell'Organizzazione. La certificazione non solleva l'Organizzazione da tutte le responsabilità derivanti dalle sue inadempienze nei riguardi degli obblighi contratti con i propri clienti.

I contenuti del presente documento si applicano per la verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto anche qualora il prodotto sia immesso sul mercato da un distributore o importatore o da un rappresentante autorizzato e non direttamente dal fabbricante, a patto che le verifiche siano effettuate presso il sito produttivo ove ha luogo il processo di fabbricazione.



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
secondo la Prassi di Riferimento
UNI/PdR 88:2020**

Pag. 7 di 27
Edizione 0
Settembre 2025

Il presente documento si applica ai prodotti immessi sul mercato nazionale, a prescindere che la fabbricazione del prodotto avvenga presso siti produttivi collocati in territorio extra nazionale o nazionale.

Le organizzazioni richiedenti possono essere italiane o estere.

ARTICOLO 3. DEFINIZIONI

Per gli scopi del presente Regolamento si assumono i termini e le definizioni di cui al paragrafo 3 della Prassi di riferimento UNI/PdR 88 e le seguenti definizioni:

- Non Conformità Maggiore:
 - grave e/o sistematica carenza rispetto ad un requisito del presente Regolamento e/o della Prassi di riferimento UNI/PdR 88 che impatta sulla efficacia del sistema di autocontrollo del processo di fabbricazione e sulle prassi di determinazione del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto del prodotto oggetto di certificazione. Carenze gravi e/o sistematiche sulla tracciabilità, sul bilancio di massa, sul contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto, sui criteri end of waste, su requisiti afferenti aspetti di natura cogente, sulla documentazione a supporto della determinazione del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto.
- Non Conformità Minore:
 - lieve, puntuale carenza rispetto ad un requisito del presente Regolamento e/o della Prassi di riferimento UNI/PdR 88. La non conformità minore è riferita a situazioni che non influenzano in maniera sistematica la efficacia del sistema di autocontrollo della produzione, il contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto del prodotto oggetto di certificazione né altri elementi critici del sistema di controllo della produzione.
- Raccomandazioni:
 - opportunità di miglioramento che, come tali, non richiedono azioni correttive. L'organizzazione, benché non tenuta alla presa in carico, deve sviluppare all'analisi delle stesse nonché motivarne in forma documentata l'eventuale mancato accoglimento.

ARTICOLO 4. ORGANI DI IIP SRL PER LA GESTIONE DELLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

Lo Schema di Certificazione oggetto del presente Regolamento si attua tramite i seguenti organi: Customer Service, Referente di Schema, Comitato di Certificazione, Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, Gruppo di Verifica Ispettiva.

4.1 Customer Service e Referente di schema

Il Customer service programma le verifiche ispettive e assegna gli incarichi al gruppo di verifica ispettiva; il referente di schema effettua il riesame tecnico degli esiti delle verifiche ispettive di certificazione e sorveglianza, appronta le proposte di certificazione da sottoporre al Comitato di Certificazione.

4.2 Comitato di Certificazione e Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità

Il Comitato di Certificazione decide in merito a: rilascio, mantenimento, estensione, modifica, sospensione o revoca della certificazione, deliberando in merito.



Il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità è composto da soggetti indipendenti (non direttamente coinvolti nell'attività di produzione e/o commercializzazione di manufatti oggetto di certificazione) che assicurano la rappresentatività delle parti interessate alla certificazione; ha il compito di garantire ogni aspetto connesso alla competenza, alla rigosità, all'indipendenza ed alla imparzialità dell'attività di certificazione.

4.3 Gruppo di Verifica Ispettiva

Le verifiche ispettive sono condotte da Gruppi Di Verifica Ispettiva designati da IIP Srl. La selezione degli ispettori e le prassi operative sono conformi ai requisiti delle norme di riferimento ed al Regolamento IIP.

ARTICOLO 5. CERTIFICAZIONE SECONDO LA UNI/PdR 88

5.1 Processo di verifica della conformità

L'iter di verifica della conformità del valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto di un prodotto dichiarato da un'organizzazione prevede una verifica iniziale, cui segue una verifica periodica almeno annuale per la sorveglianza nel tempo della conformità inizialmente accertata o per la sua verifica nel tempo a seguito di modifiche del valore dichiarato per il medesimo prodotto.

IIP verifica la corretta tracciabilità dei materiali in ingresso, mediante controlli a campione sulla documentazione pertinente, così come indicato nel par. 5.4.

IIP può riservarsi d'interrompere l'iter di verifica qualora, nel corso della stessa, dovesse riscontrare delle inosservanze in merito al rispetto della normativa ambientale applicabile all'oggetto della verifica, non già in precedenza riscontrate dagli enti preposti. In tali casi l'iter di verifica potrà proseguire solo a seguito dell'evidenza da parte dell'organizzazione della risoluzione della problematica emersa.

5.2 Presentazione della domanda

Può fare richiesta della certificazione secondo la UNI/PdR 88 qualunque Organizzazione, che possenga i requisiti generali di cui ai precedenti paragrafi.

L'Organizzazione invia a IIP l'apposita Scheda Informativa - Richiesta di offerta per la certificazione UNI/PdR 88, sulla base della quale IIP formula l'offerta contrattuale. Unitamente all'offerta contrattuale, IIP invia all'Organizzazione la documentazione per la presentazione della domanda di certificazione, ivi compreso il presente Regolamento.

L'Organizzazione deve presentare la domanda di certificazione a IIP debitamente compilata. Al modulo di domanda devono essere allegati:

- Copia dell'offerta contrattuale firmata e timbrata per accettazione;
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o documento equivalente;
- Copia del presente Regolamento controfirmata per accettazione;
- Elenco dei prodotti oggetto di certificazione di cui all'art. 5.4.1.2.
- Relazione Tecnica contenente le informazioni di cui all'art. 5.4.1.



5.3 Istruzione della domanda ed esame documentale

Al ricevimento della domanda (completa dei documenti indicati all'art. 5.2) il Customer Service ne verifica la completezza comunicando per iscritto all'Organizzazione l'accettazione della domanda o le ragioni della mancata accettazione.

IIP Srl si riserva di richiedere, per riesame, anche altri documenti ritenuti importanti ai fini della comprensione e della valutazione del prodotto / materiale oggetto di certificazione e del sistema di autocontrollo della tracciabilità.

IIP Srl, attraverso il Customer Service, provvede alla nomina del Gruppo incaricato della verifica ispettiva (Gruppo di Verifica Ispettiva, GVI).

I nominativi del Gruppo di Verifica Ispettiva vengono comunicati preventivamente all'Organizzazione che ha la facoltà di ricusare la designazione qualora sussistano documentati conflitti di interesse, giustificandone i motivi. Nel gruppo di verifica ispettiva possono essere presenti auditor di organismi di accreditamento.

L'esame documentale della Relazione Tecnica e dell'Elenco prodotti viene effettuato dal GVI prima della verifica ispettiva di certificazione in campo. L'ispettore incaricato segnalerà a IIP se sussistono i requisiti per procedere con la verifica ispettiva, fermo restando che solo la verifica in campo consente di confermare i contenuti della Relazione Tecnica. La conferma di adeguatezza della Relazione Tecnica è documentata nel rapporto di verifica ispettiva.

Ulteriori esami della Relazione Tecnica sono necessari solo in caso di modifica della stessa. A certificazione avvenuta, la Relazione Tecnica dovrà essere sistematicamente aggiornata dall'Organizzazione e verificata da IIP Srl in relazione ai prodotti / materiali richiamati sul certificato di conformità.

Su richiesta dell'Organizzazione potrà essere effettuata una verifica ispettiva preliminare, per raccogliere elementi sullo stato di conformità del sistema di autocontrollo della tracciabilità in atto.

La verifica ispettiva preliminare può essere eseguita prima di attivare l'iter di certificazione. I risultati di tale verifica non sono considerati ai fini dell'iter di certificazione e relativo rilascio del certificato di conformità.

5.4 Verifica Ispettiva iniziale

IIP effettua una verifica presso l'unità produttiva nella quale viene realizzato il prodotto oggetto di verifica ed eventualmente presso il sito di recupero dei rifiuti se tale operazione è svolta direttamente dall'organizzazione.

Per poter pianificare la verifica ispettiva iniziale, l'organizzazione deve disporre delle registrazioni sulla produzione del prodotto oggetto di verifica, relative a un definito periodo di tempo di riferimento. Ai fini della verifica iniziale l'organizzazione concorda con IIP tale periodo di tempo, in funzione della tipologia di prodotto oggetto di verifica, normalmente non inferiore a 3 mesi.

Nel caso in cui IIP sia chiamato a effettuare la verifica puntuale su una specifica fornitura o lotto di produzione di un prodotto, deve accertarsi delle registrazioni e della documentazione riferita alla specifica produzione.

5.4.1 Compiti dell'organizzazione

L'organizzazione deve fornire e/o rendere disponibili le seguenti informazioni:

a) identificazione univoca dei prodotti, della loro tipologia e dei valori di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarati (compilando anche l'"Elenco prodotti" fornito da IIP);



- b) localizzazione dell'unità produttiva e del sito di recupero, quest'ultimo solo qualora l'attività di recupero sia realizzata dall'organizzazione richiedente la verifica;
- c) eventuale presenza di certificazione del sistema di gestione ambientale (SGA) o EMAS2 relativa all'impianto in cui ha luogo l'attività di recupero da parte dell'organizzazione (se prevista);
- d) evidenze relative alla tracciabilità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione;
- e) procedura per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, che specifichi come l'organizzazione tiene sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente i valori dichiarati;
- f) un elenco dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione oggetto della richiesta di verifica, classificati come:
- materiale riciclato (con eventuale indicazione delle componenti pre-consumer e post-consumer, se dichiarate dall'organizzazione);
 - materiale recuperato;
 - sottoprodotto;
 - materia prima contenente materiale riciclato (con eventuale indicazione delle componenti pre-consumer e post-consumer, se dichiarate dall'organizzazione);
 - materia prima contenente materiale recuperato;
 - materia prima contenente sottoprodotto;
 - materia prima vergine.
- g) le ricette compositive e il calcolo per la determinazione del valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato dall'organizzazione per il prodotto oggetto di verifica;
- h) le registrazioni di produzione e le registrazioni dell'autocontrollo del processo di produzione in fabbrica, relative al prodotto oggetto di verifica.

La documentazione necessaria a dimostrare il contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, deve essere disponibile presso l'organizzazione fintanto che il prodotto è in commercio.

L'Organizzazione si impegna a tenere un registro di tutti i reclami e delle relative azioni correttive intraprese e deve mettere tali registrazioni a disposizione di IIP Srl.

5.4.1.1 Documentazione a supporto della determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto

L'organizzazione deve dimostrare il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nelle materie prime, semilavorati o prodotti componenti acquisiti da fornitori dell'organizzazione, che contribuiscono al contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto del prodotto oggetto di verifica, attraverso una tra le seguenti evidenze:

- a) una Dichiarazione Ambientale di Prodotto redatta in conformità alla norma UNI EN ISO 14025 e convalidata da un organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065, contenente l'informazione pertinente tra le indicazioni ambientali aggiuntive;
- b) una certificazione di prodotto del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto rilasciata da un organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e facente riferimento alla presente prassi di riferimento;
- c) certificazione di prodotto del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto rilasciata sulla base di uno schema di certificazione accreditato;



5.4.1.2 Elenco prodotti

L'organizzazione deve rendere disponibile un documento che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome dell'organizzazione;
- b) localizzazione dell'unità produttiva in cui ha luogo il processo di fabbricazione dei prodotti oggetto di verifica;
- c) identificazione (ad es.: nome commerciale, codice identificativo, ecc.) dei prodotti oggetto di verifica e della loro tipologia;
- d) indicazione del valore di contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto per ciascun prodotto oggetto di verifica. In aggiunta al valore del contenuto di riciclato totale dichiarato, questo può essere ulteriormente suddiviso indicando anche il contenuto di materiale pre-consumer e/o post-consumer;
- e) data di emissione del documento;
- f) firma del legale rappresentante o suo delegato.

5.4.1.3 Determinazione del contenuto di riciclato/recuperato /sottoprodotto

Al fine di determinare il valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto l'organizzazione deve:

- a) predisporre un elenco dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione del prodotto oggetto della richiesta di verifica. Ciascun materiale deve essere classificato secondo una tra le seguenti forme:
 - materiale riciclato (con eventuale indicazione delle componenti pre-consumer e post-consumer, se dichiarate dall'azienda);
 - materiale recuperato;
 - sottoprodotto;
 - materia prima contenente materiale riciclato (con eventuale indicazione delle componenti pre-consumer e post-consumer, se dichiarate dall'azienda);
 - materia prima contenente materiale recuperato;
 - materia prima contenente sottoprodotto;
 - materia prima vergine.

Per ciascun materiale in tal modo classificato, l'organizzazione deve essere in possesso della documentazione indicata nel precedente par. 5.4.1.1 nonché della documentazione necessaria per individuarne i quantitativi impiegati e la provenienza.

- b) classificare il materiale riciclato come "pre-consumer" o "post-consumer" in funzione dell'origine del rifiuto da cui proviene il materiale riciclato, nel caso in cui tale classificazione sia dichiarata dall'organizzazione;

- c) predisporre un bilancio di massa basato su tutte le ricette compositive distinte necessarie per la definizione del valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato per ciascun prodotto. A tal fine conteggia tutte le materie prime utilizzate, individuando quali di esse sono vergini, quali sono classificate come riciclato, recuperato o sottoprodotto. L'organizzazione deve documentare a IIP il bilancio di massa eseguito, che deve riportare le quantità di tutti i materiali in ingresso al processo di fabbricazione (espresse in massa/peso), i fattori per considerare le perdite di massa legate all'umidità dei materiali in ingresso e/o alle perdite di processo e il calcolo del valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto presente nel prodotto finito.

Il valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto determinato a partire da questo bilancio di massa, deve essere riferito al prodotto finito, considerando la sola massa secca del materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto in ingresso al processo produttivo. A tal fine si deve determinare e decurtare la percentuale di umidità dei materiali in ingresso, ove questa sia rilevante. Il valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nel prodotto finito deve inoltre tener conto di eventuali perdite di massa durante il processo produttivo, qualora queste siano presenti.



5.4.2 Attività di verifica ispettiva

Nel corso della verifica ispettiva iniziale, IIP effettua:

- a) la verifica che l'organizzazione abbia predisposto una completa, esatta ed univoca identificazione dei prodotti e dei relativi valori dichiarati di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- b) la verifica che l'organizzazione sia in possesso della documentazione che dimostri la tracciabilità e la qualifica e le relative quantità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione del prodotto oggetto di verifica. In particolare, nel corso della verifica, l'organizzazione deve predisporre e rendere disponibile a IIP la documentazione che specifichi come l'organizzazione tiene sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato dall'organizzazione stessa. Tali documenti possono appartenere ai sistemi di gestione certificati e/o ai sistemi di controllo della produzione (FPC) dell'organizzazione, se presenti. In particolare:
 - i. Per i rifiuti recuperati direttamente dall'organizzazione: autorizzazione al recupero (con identificazione dei codici CER), formulari, registri di carico e scarico, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - ii. Per materiali approvvigionati con contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, provenienti da fornitori: contratti, documenti di trasporto e/o fatture, documentazione prevista nel par. 5.4.1.1 per identificazione del valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto. Nel caso in cui i fornitori siano essi stessi ad effettuare l'operazione di recupero e riciclo, è richiesta anche la documentazione di "End of waste" e copia dell'autorizzazione al recupero;
 - iii. Per materiali qualificati come sottoprodotto derivanti da residui di lavorazione del processo di fabbricazione, e impiegati dal soggetto che li ha generati all'interno dello stesso o di un successivo processo di fabbricazione: dichiarazione dell'organizzazione di qualifica del materiale come sottoprodotto, contenente esplicito riferimento alla conformità al D. Lgs. 152/2006 Art. 184bis, comma 1 e al DM 13 ottobre 2016 n. 264;
 - iv. Per materiali approvvigionati, qualificati come sottoprodotto, impiegati da un soggetto diverso da quello che li ha generati: impegni o rapporti contrattuali documenti di trasporto e/o fatture, scheda tecnica e dichiarazione di conformità, così come previsto dall'art. 5 del DM 13 ottobre 2016 n. 264.

La documentazione sopraindicata deve essere mantenuta aggiornata e facilmente accessibile, in modo tale da agevolare le verifiche di conformità, anche durante le successive visite periodiche di sorveglianza.

- c) la verifica che l'organizzazione abbia definito ed applichi una o più procedure documentate per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, che specifichi come l'organizzazione stessa tiene sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente i valori dichiarati;
- d) la verifica della corretta metodologia di calcolo (bilancio di massa) impiegata per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto e l'evidenza dei calcoli predisposti (tenendo distinte le quote di riciclato, recuperato, sottoprodotto), a partire dalla ricetta compositiva per la determinazione dei valori dichiarati dall'organizzazione per ciascun prodotto;
- e) la verifica delle procedure e prassi operative di autocontrollo del processo di produzione in fabbrica dell'organizzazione, della sua efficace attuazione e del suo mantenimento, nonché della registrazione di tutte le azioni previste dallo stesso, inerenti il prodotto oggetto di verifica, la verifica per il controllo della coerenza tra il valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato



dall'organizzazione, quello calcolato e quello effettivamente ottenuto al termine del processo di fabbricazione del prodotto oggetto di verifica.

L'Organizzazione deve garantire all'ispettore incaricato il libero accesso a tutte le aree aziendali e a tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione del rispetto dei requisiti del presente Regolamento. L'Organizzazione deve inoltre consentire l'accesso alla/e propria/e sede/i degli ispettori Accredia, di altro personale incaricato da IIP per attività di monitoraggio periodico sui propri ispettori, pena la mancata concessione della certificazione o la sospensione/revoca della certificazione concessa.

L'ispettore incaricato deve essere assistito durante le verifiche ispettive dal personale dell'Organizzazione. Qualora alla verifica ispettiva sia presente un consulente dell'Organizzazione, questi deve rigorosamente attenersi al ruolo di osservatore.

All'inizio della verifica ispettiva, gli ispettori tengono un incontro con la direzione dell'Organizzazione al fine di arrivare ad una buona comprensione della procedura di certificazione e chiarire eventuali aspetti non compresi a fondo e stabilire un clima di fiducia reciproca.

Al termine della verifica ispettiva gli ispettori compilano un rapporto che deve riportare le eventuali non conformità rilevate. L'Organizzazione potrà annotare le sue eventuali riserve od osservazioni in merito alle non conformità su apposito spazio del rapporto di verifica ispettiva.

Il contenuto di tale rapporto sarà successivamente confermato da IIP Srl tramite comunicazione scritta. In assenza di tale comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di effettuazione della verifica ispettiva, il rapporto si ritiene confermato.

L'Organizzazione è tenuta ad analizzare le cause delle eventuali non conformità segnalate e dovrà proporre a IIP Srl le necessarie azioni correttive ed i relativi tempi di attuazione. Tali proposte si intendono accettate qualora entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, l'Organizzazione non riceva alcuna comunicazione scritta da parte di IIP Srl.

In caso di presenza di Non Conformità maggiori il processo di certificazione viene sospeso e verrà comunicato all'Organizzazione che dovrà essere effettuata, entro tre mesi dalla precedente, una verifica supplementare a spese dell'Organizzazione in campo oppure, ove possibile, su base documentale, finalizzata ad accertare la corretta attuazione delle azioni correttive proposte. A buon esito di tale verifica il processo di certificazione viene ripreso. Tuttavia, a fronte di situazioni in cui tale obiettivo non possa essere raggiunto, dietro esplicita e motivata richiesta dell'organizzazione, IIP può consentire un ulteriore rinvio massimo di tre mesi. Decorso il periodo di sei mesi senza conclusione positiva, IIP si riserva di chiudere definitivamente la pratica di certificazione. In tali casi l'organizzazione che desidera proseguire nell'ottenimento della certificazione dovrà presentare una nuova domanda formale e ripetere l'iter.

Le non conformità minori devono essere eliminate da adeguate azioni correttive che IIP Srl verificherà nel corso della prima verifica di sorveglianza.

5.4.2.1 Verifica della metodologia e del calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto

In questa fase, IIP verifica:

a) la correttezza della metodologia di calcolo adottata dall'organizzazione per stabilire il contenuto di riciclato recuperato/sottoprodotto. La formula da applicare per il calcolo del contenuto di riciclato o del contenuto di recuperato o del contenuto di sottoprodotto è la seguente:

$$X=(A/P) \times 100 [\%]$$



dove:

X = valore dichiarato del materiale riciclato o recuperato o sottoprodotto contenuto nel prodotto finito;

A = peso del materiale riciclato o recuperato o sottoprodotto nel prodotto finito;

P = peso del prodotto finito oggetto di verifica.

b) la coerenza tra i valori dichiarati dall'organizzazione e i valori calcolati attraverso un bilancio di massa, predisposto dall'organizzazione per ciascuna ricetta riferita ai prodotti oggetto di verifica al fine della determinazione del valore dichiarato di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

c) la correttezza dei valori calcolati attraverso la metodologia definita dall'organizzazione di cui al punto a).

La predisposizione del calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto può avvenire con l'ausilio di uno strumento informatico o con un foglio di calcolo, che deve essere opportunamente codificato dall'organizzazione. IIP verifica tali strumenti e/o fogli di calcolo.

L'attività di verifica del calcolo da parte di IIP è svolta sul 100% dei prodotti oggetto di verifica.

Nel caso in cui l'organizzazione dichiari un unico valore minimo di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto per un elevato numero di prodotti appartenenti alla stessa tipologia, le cui ricette presentano le stesse materie prime costituenti, ma con percentuali compositive differenti, IIP valuta se condurre tale verifica individuando e verificando la sola ricetta rappresentante il caso maggiormente sfavorevole in termini di valori calcolati di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

5.4.2.2 Verifica dell'autocontrollo del processo di produzione

In questa fase, IIP verifica che:

a) l'organizzazione documenti, implementi e mantenga attivo l'autocontrollo, al fine di assicurare che il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dei prodotti immessi sul mercato sia conforme ai valori dichiarati dall'organizzazione stessa e che l'autocontrollo includa le attività seguenti:

- conformità del prodotto nelle fasi appropriate;
- identificazione e registrazione di qualsiasi istanza di non conformità;
- gestione delle istanze di non conformità;
- definizione delle cause di non conformità e possibile azione correttiva.

b) ogni prodotto oggetto dell'autocontrollo sia chiaramente ed univocamente individuabile mediante un opportuno codice abbinato ad un nome commerciale;

c) l'autocontrollo del prodotto sia attuato in modo sistematico e periodico, applicato a tutti i prodotti oggetto di verifica, secondo un campionamento significativo stabilito dall'organizzazione stessa e attuato attraverso un piano di campionamento, consenta di determinare il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dei singoli prodotti campionati, risalendo alle materie prime che li compongono, al fine di verificare la coerenza e correttezza dei valori dichiarati dall'organizzazione; IIP verifica inoltre che gli esiti dell'autocontrollo siano riportati su apposite schede, che costituiscono il Registro interno dell'autocontrollo, che deve essere conservato per almeno tre anni (fatte salve tempistiche maggiori definite da disposizioni di legge) dalla data dell'ultima scheda inserita;

d) siano definiti, documentati e implementati i compiti, le responsabilità e l'autorità del personale coinvolto nell'autocontrollo;

e) siano documentate le specifiche (requisiti) richieste a tutti i materiali componenti in ingresso al processo di produzione e che il loro stoccaggio sia tale da evitare contaminazioni di ogni genere;

f) sia assicurata la separazione dei flussi delle diverse categorie di materiali o prodotti o componenti di prodotto in ingresso al processo di fabbricazione;



- g) che sia presente e tenuta aggiornata la registrazione dei dati sul peso e la provenienza dei materiali approvvigionati utili ai fini della verifica;
- h) che l'organizzazione abbia predisposto un elenco delle apparecchiature di misurazione che hanno effetto sui valori dichiarati, che gli strumenti e le attrezzature impiegate siano controllate periodicamente per assicurarne un adeguato stato metrologico, che l'organizzazione abbia stabilito le modalità e le frequenze dei controlli, fatto salvo l'adempimento ai relativi obblighi legislativi per specifiche attrezzature;
- i) l'organizzazione tenga traccia di eventuali anomalie nel processo produttivo o nella strumentazione di misura al fine di valutarne l'influenza sull'attendibilità dei dati raccolti al fine della determinazione dei valori dichiarati;
- j) siano reperibili per un tempo definito dall'organizzazione e comunque di almeno tre anni, fatte salve tempistiche maggiori definite da disposizioni di legge, i documenti e le registrazioni (es. documenti di trasporto, documentazione relativa alla gestione rifiuti, report di prove, certificati di taratura ecc);
- k) l'organizzazione abbia definito le modalità di gestione dei documenti, al fine di assicurare che:
- le versioni pertinenti dei documenti applicabili siano disponibili nei punti di utilizzazione;
 - i documenti rimangano leggibili e facilmente identificabili;
 - i documenti di origine esterna siano identificati e che la loro distribuzione sia controllata;
 - sia contrastato l'utilizzo involontario di documenti obsoleti, e che sia adottata una loro adeguata identificazione, qualora siano conservati per qualsiasi scopo.
- l) l'organizzazione registri i reclami ricevuti in merito ai prodotti e alle caratteristiche oggetto di verifica, analizzando le cause di quelli ritenuti fondati al fine di valutare la necessità di azioni correttive;
- m) la fornitura consegnata al committente consenta di accertarne la provenienza e la data di produzione.

5.4.2.3 Verifica sul prodotto risultante dal processo di produzione

In questa fase, IIP si accerta della coerenza tra il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto calcolato, quello dichiarato e quello effettivamente contenuto al termine del processo di fabbricazione nel prodotto oggetto di verifica

Tale attività è svolta mediante verifiche condotte nell'unità produttiva, e ha il seguente duplice scopo:

- a) accertare l'effettivo impiego delle ricette di produzione oggetto delle precedenti verifiche del calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, mediante verifiche dirette sull'impianto del processo di fabbricazione, e/o sulla base delle registrazioni dei dati di produzione e/o secondo evidenze alternative considerate equipollenti alle precedenti;
- b) verificare la sostanziale coerenza, rilevabile in un definito periodo temporale significativo, tra i quantitativi totali approvvigionati di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto in ingresso al processo di fabbricazione e i quantitativi totali dei prodotti oggetto di verifica in uscita dal processo di fabbricazione.

L'attività di verifica indicata al precedente punto a) è realizzata almeno sul 20% dei prodotti oggetto di verifica.

IIP valuta l'eventuale necessità di aumentare la percentuale minima dei prodotti oggetto di verifica, in base alla tipologia e alla specificità di settore d'impiego dei prodotti oggetto di verifica.

5.5 Requisiti per la verifica di prodotti immessi sul mercato da distributore, importatore, rappresentante autorizzato

Nel caso in cui la richiesta di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto pervenga da un distributore o importatore o dal rappresentante autorizzato del prodotto e non direttamente dal fabbricante, l'iter di verifica prevede le fasi di seguito descritte.



5.5.1 Compiti del distributore / importatore / rappresentante autorizzato

È necessario che siano fornite a IIP le seguenti evidenze minime:

- Copia del contratto tra il fabbricante e il distributore / importatore / rappresentante autorizzato, che regoli l'accordo per la distribuzione del prodotto oggetto di verifica, così come anche l'eventuale uso di marchi registrati dal fabbricante;
- Dichiarazione del rappresentante legale del distributore / importatore / rappresentante autorizzato che indichi che il prodotto acquisito dal fabbricante viene distribuito sul mercato senza che sia apportata qualsiasi genere di alterazione delle caratteristiche oggetto di verifica;
- Tabella di relazione biunivoca tra codice di prodotto (identificativo prodotto e nome prodotto) realizzato da fabbricante e quello attribuito dal distributore / importatore / rappresentante autorizzato.

5.5.2 Modalità di verifica

Il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto è verificato secondo le seguenti due possibilità tra loro alternative:

- a) Il distributore fornisce evidenza di una certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto rilasciata da un organismo di certificazione al fabbricante e da questo trasmessa al distributore / importatore / rappresentante autorizzato, sulla base della quale si svolge l'attività di verifica;
- b) In caso non sia disponibile un certificato rilasciato da un ente di parte terza relativo al contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, il distributore si assume l'onere di far effettuare la verifica di IIP presso le unità produttive del fabbricante da cui si approvvigiona, secondo le modalità già illustrate nei precedenti paragrafi.

5.6 Rilascio del Certificato

Sulla base del rapporto definitivo, presentato dalla funzione proponente la certificazione, il Comitato di Certificazione di IIP Srl delibera la pratica di certificazione per il rilascio del relativo Certificato di conformità.

Qualora il Comitato di Certificazione richieda ulteriori approfondimenti o deliberi negativamente sul rilascio della certificazione, questo viene comunicato per iscritto all'Organizzazione indicandone le motivazioni.

Quando, dopo delibera positiva del Comitato di Certificazione, la conformità viene dichiarata, IIP Srl invia all'Organizzazione il Certificato di conformità, in unica copia di validità triennale.

La validità del certificato è subordinata al superamento di verifiche ispettive di sorveglianza periodica, condotte secondo quanto indicato in par. 6.

Allo scadere del terzo anno di validità, il certificato è soggetto a una verifica di rinnovo, che deve rispettare le caratteristiche di durata e oggetto di valutazione di una verifica iniziale.

Nel caso in cui il certificato sia inerente solo ad una specifica fornitura o lotto di produzione di un prodotto, questo deve essere esplicitamente indicato nel certificato, la cui validità è pertanto limitata solo al lotto o alla fornitura indicata.

Il certificato include i seguenti dati:

- nome dell'organismo di certificazione, numero di certificato;
- denominazione e ragione sociale e ubicazione della sede legale dell'organizzazione proprietaria del certificato;
- ubicazione di ogni unità produttiva coinvolta nel processo di fabbricazione del prodotto oggetto di certificazione;



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
secondo la Prassi di Riferimento
UNI/PdR 88:2020**

Pag. 17 di 27
Edizione 0
Settembre 2025

- eventuali riferimenti tecnico/normativi;
- tipologia di prodotto;
- nome del prodotto (nome commerciale e/o codifica);
- percentuali distinte del contenuto di:
 - riciclato;
 - recuperato;
 - sottoprodotto.

Sul certificato non sono riportate percentuali di contenuto che l'organizzazione non dichiara e che l'organismo di certificazione non verifica.

Qualora sia riportato il contenuto di riciclato, laddove dichiarato dall'organizzazione e verificato dall'organismo di certificazione, viene riportato in modo distinto anche il contenuto di materiale riciclato di origine pre-consumer e/o quello di origine post-consumer.

- Data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza (quest'ultima non applicabile nel caso di certificato riguardante specifico lotto di produzione);
- Firma autorizzata dell'organismo di certificazione che rilascia il certificato.



ARTICOLO 6. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

6.1 Condizioni generali

L'Organizzazione si impegna a produrre manufatti e/ materiali conformi ai requisiti della normativa vigente, ivi inclusi i requisiti cogenti, della UNI/PdR 88 e del presente Regolamento, a quanto specificato nel certificato di conformità.

Durante il periodo di validità del certificato, valgono le condizioni di seguito specificate.

Ogni cambiamento come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni nelle famiglie di prodotto, nella gamma dei prodotti, nella localizzazione dei siti produttivi, nei processi di fabbricazione, nelle percentuali di riciclato/recuperato/sottoprodotto, dovrà essere tempestivamente comunicato dall'Organizzazione a IIP Srl. In relazione al tipo di modifiche introdotte, IIP Srl si riserva di effettuare una verifica ispettiva supplementare / di estensione per valutare l'influenza delle variazioni sulla conformità del prodotto e su quanto oggetto di certificazione.

6.2 Attività di sorveglianza periodica

Durante il periodo di validità del certificato, IIP Srl effettuerà una attività di sorveglianza periodica mediante verifiche ispettive con frequenza almeno annuale. La prima sorveglianza viene effettuata inderogabilmente entro 12 mesi dalla data della verifica di certificazione, salvo parere diverso del Comitato di Certificazione.

La verifica periodica di sorveglianza viene condotta mediante visite ispettive presso l'unità produttiva ed (eventualmente) il sito di recupero dei rifiuti, se tale operazione è svolta direttamente dall'organizzazione.

IIP può valutare di accettare richieste motivate di posticipo della sorveglianza, da parte dell'organizzazione, con una tolleranza di massimo 3 mesi di ritardo. L'organizzazione può concordare con IIP periodi di riferimento più brevi per l'effettuazione delle verifiche di sorveglianza.

Le verifiche periodiche di sorveglianza hanno lo scopo di verificare la presenza di variazioni rispetto agli elementi verificati nella precedente fase di verifica iniziale o di sorveglianza, eseguire i controlli sugli elementi modificati e verificare il mantenimento dell'adeguatezza ed efficienza dei processi dell'organizzazione. L'attività di verifica del calcolo è svolta sui prodotti oggetto di certificazione secondo un campionamento pari al 100%, limitatamente a quei prodotti la cui ricetta o il cui valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto è oggetto di modifica da parte dell'organizzazione.

Le verifiche periodiche di sorveglianza sono condotte impiegando le stesse voci di controllo identificate per le verifiche iniziali, indicate al precedente par. 5.4.2.

A tal fine si precisa che:

a) l'esecuzione delle verifiche indicate ai punti da a) a d) devono almeno avere per oggetto gli elementi variati tra quelli qui di seguito indicati:

- l'identificazione dei prodotti oggetto di verifica;
- i valori dichiarati dall'organizzazione di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto o la ricetta compositiva dei prodotti già verificati in fase di verifica iniziale o di quelli nuovi per i quali l'organizzazione ha richiesto all'organismo di certificazione di estendere la verifica;
- la localizzazione dell'unità produttiva e/o del sito di recupero, quest'ultimo solo qualora l'attività di recupero dei rifiuti sia realizzata dall'organizzazione richiedente la verifica
- la tipologia e la qualifica dei materiali approvvigionati in ingresso al processo di fabbricazione e la loro tracciabilità;



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
secondo la Prassi di Riferimento
UNI/PdR 88:2020**

Pag. 19 di 27
Edizione 0
Settembre 2025

- le procedure dell'organizzazione per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
 - la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
 - il processo di fabbricazione dei prodotti oggetto di verifica;
- b) Le verifiche previste al punto e) sono effettuate indipendentemente dal fatto che siano intervenute eventuali modifiche rispetto alla precedente fase di verifica iniziale o di sorveglianza.

L'Organizzazione deve garantire all'ispettore incaricato il libero accesso a tutte le aree aziendali ed a tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione del rispetto dei requisiti del presente Regolamento.

L'Organizzazione deve garantire all'ispettore incaricato il libero accesso a tutte le aree aziendali e a tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione del rispetto dei requisiti del presente Regolamento. L'Organizzazione deve inoltre consentire l'accesso alla/e propria/e sede/i degli ispettori Accredia, di altro personale incaricato da IIP per attività di monitoraggio periodico sui propri ispettori, pena la mancata concessione della certificazione o la sospensione/revoca della certificazione concessa. Qualora alla verifica ispettiva sia presente un consulente dell'Organizzazione, questi deve rigorosamente attenersi al ruolo di osservatore.

Le date della verifica ispettiva saranno comunicate con adeguato anticipo. I nominativi degli ispettori vengono comunicati con il piano della verifica ispettiva all'Organizzazione che ha la facoltà di ricusare la designazione giustificandone i motivi.

In caso di impossibilità di effettuazione delle verifiche nei tempi stabiliti per responsabilità dell'Organizzazione, IIP Srl si riserva la facoltà di sospendere la certificazione, con le modalità indicate nell'art. 7.

Al termine della verifica ispettiva di sorveglianza gli ispettori compilano un rapporto che deve riportare le eventuali non conformità rilevate. L'Organizzazione potrà annotare le sue eventuali riserve od osservazioni in merito alle non conformità su apposito spazio del rapporto di verifica ispettiva.

Il contenuto di tale rapporto sarà successivamente confermato da IIP Srl tramite comunicazione scritta. In assenza di tale comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di effettuazione della verifica ispettiva, il rapporto si ritiene confermato.

L'Organizzazione è tenuta ad analizzare le cause delle eventuali non conformità segnalate e dovrà proporre a IIP Srl le necessarie azioni correttive ed i relativi tempi di attuazione. Tali proposte si intendono accettate qualora entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, l'Organizzazione non riceva alcuna comunicazione scritta da parte di IIP Srl.

In presenza di non conformità maggiori l'Organizzazione sarà sottoposta ad una verifica supplementare, a proprie spese, entro i tempi stabiliti da IIP Srl in relazione alla gravità delle non conformità stesse e comunque non oltre tre mesi dal termine della verifica di sorveglianza.

Le non conformità minori devono essere eliminate da adeguate azioni correttive che IIP Srl verificherà nel corso della successiva verifica.

Qualora nel corso della visita di sorveglianza successiva si verifichi che l'Organizzazione non abbia efficacemente attuato azioni correttive delle non conformità minori formalizzate nella visita precedente, si procede come descritto in precedenza nel caso di non conformità maggiori.

IIP Srl si riserva inoltre di effettuare verifiche supplementari presso l'Organizzazione nel caso gli pervengano reclami o segnalazioni da parte di terzi ritenuti significativi in relazione alla non rispondenza del prodotto alla norma di riferimento, alla UNI/PdR 88 e al presente Regolamento.



In relazione all'individuazione del periodo di produzione utile per le verifiche di sorveglianza, si deve prendere in considerazione l'intervallo di tempo intercorso dalla verifica precedente.

6.2.1 Compiti dell'organizzazione

Ai fini dell'attività di verifica periodica di sorveglianza da parte di IIP, l'organizzazione deve rendere disponibili le medesime informazioni indicate nel precedente par. 5.4.1, 5.4.1.1, 5.4.1.2, 5.4.1.3, in particolare per gli elementi variati rispetto alla precedente fase di verifica iniziale o di sorveglianza.

6.3 Modifica del campo di applicazione della certificazione

L'Organizzazione in possesso della certificazione può richiedere una modifica o estensione della stessa presentando richiesta formale a IIP Srl inviando l'apposita Scheda Informativa - Richiesta di offerta per la certificazione secondo UNI/PdR 88.

IIP Srl attua le opportune attività di verifica ispettiva a seguito delle quali provvede al rilascio/estensione del certificato.

6.4 Verifiche ispettive supplementari

Le verifiche ispettive supplementari vengono effettuate a seguito di Non Conformità Maggiori emerse nel corso di verifiche ispettive (di certificazione e di sorveglianza periodica).

Possono essere altresì effettuate nei seguenti casi:

- reclami o segnalazioni da parte di parti interessate ritenute significative: in questo si verificherà la corretta gestione del reclamo;
- modifiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni nelle famiglie di prodotto, nella gamma del/i prodotto/i da certificare e/o nella localizzazione del/i sito/i produttivo/i, nei processi di fabbricazione, nelle tipologie e percentuali di recuperato/riciclato/sottoprodotto; in questo caso si verificherà il permanere delle condizioni per il rilascio della certificazione incluso l'aggiornamento della Relazione Tecnica e dell'Elenco prodotti;
- mancanza di produzione in occasione delle verifiche ispettive di sorveglianza o per un periodo di tempo significativo: in questo caso la verifica sarà pianificata con produzione in corso, obbligandosi l'organizzazione a comunicare a IIP le date di produzione con adeguato anticipo (di almeno 30 giorni lavorativi);

Le verifiche ispettive supplementari vengono addebitate all'organizzazione applicando le tariffe specificate nell'offerta contrattuale o in offerta contrattuale specificatamente emessa.

ARTICOLO 7. RICHIAMO SCRITTO, SOSPENSIONE E REVOCA

7.1 Richiamo scritto

Qualora nel corso delle verifiche ispettive si rilevino non conformità tali da costituire carenze significative rispetto ai requisiti dei Regolamenti di certificazione e mantenimento della certificazione, viene formalizzato un richiamo scritto all'Organizzazione nel quale si richiedono azioni correttive da attuare entro un periodo di tempo definito, pena l'adozione del provvedimento di sospensione della certificazione.

7.2 Sospensione della Certificazione

La validità del certificato di conformità può essere sospesa nei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni del presente Regolamento;
- gravi e/o ripetute violazioni delle procedure applicabili o dell'offerta contrattuale;
- mancato rispetto degli accordi economici con IIP srl;
- rilievo di non conformità maggiori non risolte nei tempi stabiliti da IIP Srl e/o mancata adozione di azioni correttive nei tempi concordati;
- rifiuto o ostacolo alle ispezioni nei tempi stabiliti;
- uso scorretto del Certificato di conformità;
- mancata disponibilità da parte dell'Organizzazione all'effettuazione delle verifiche, alla presenza di valutatori osservatori degli Enti di accreditamento;
- negli altri casi regolamentati da IIP Srl.

L'Organizzazione ha altresì la possibilità, nel caso di comprovate motivazioni tecniche ed organizzative, di richiedere la sospensione per un periodo non eccedente i 12 mesi, oltre il quale la certificazione viene revocata.

La sospensione è notificata per iscritto con lettera raccomandata o invio tramite PEC all'Organizzazione, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate, in ogni caso entro sei mesi dalla data della notifica della sospensione.

La sospensione potrà essere resa pubblicamente nota da IIP Srl attraverso i mezzi di comunicazione a propria disposizione.

Nel periodo di sospensione l'Organizzazione non può in alcun modo fare uso del Certificato di conformità.

Tutte le spese relative alle verifiche aggiuntive, necessarie come conseguenza delle inadempienze riscontrate, sono a carico dell'Organizzazione. I corrispettivi annui per il mantenimento della certificazione sono dovuti anche nel periodo di sospensione.

Il ripristino della certificazione sarà subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle cause che avevano determinato la sospensione stessa e sarà notificato per iscritto all'Organizzazione con lettera raccomandata o invio tramite PEC e reso pubblicamente noto da IIP Srl se la notizia della sospensione era a suo tempo stata resa pubblica.

Il mancato soddisfacimento entro il termine prescritto delle condizioni per il ripristino della certificazione causa la revoca della certificazione.

7.3 Revoca della Certificazione

La revoca potrà altresì essere decisa nei seguenti casi:

- per l'indebito protrarsi delle situazioni di cui al precedente § 7.2;
- per mancato adeguamento alle modifiche di quanto stabilito dai Regolamenti di certificazione e dai documenti in essi richiamati, dai requisiti legali applicabili nei tempi prescritti (vedere art.10);
- fallimento dell'Organizzazione;
- per morosità nei pagamenti verso IIP Srl;
- per evidenze che il sistema organizzativo non assicura il rispetto dei requisiti del presente Regolamento e delle procedure applicabili;
- mancata accettazione formale dei documenti di natura contrattuale compreso il presente Regolamento.

L'avvenuta revoca sarà notificata per iscritto all'Organizzazione con lettera raccomandata o tramite PEC.



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
secondo la Prassi di Riferimento
UNI/PdR 88:2020**

Pag. 22 di 27
Edizione 0
Settembre 2025

L'Organizzazione cui venga revocata la certificazione deve restituire a IIP Srl il Certificato di conformità. Qualora l'Organizzazione intenda nuovamente accedere alla certificazione, dovrà presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

La revoca viene resa pubblicamente nota da IIP Srl attraverso i mezzi di comunicazione a propria disposizione. L'Organizzazione non potrà fare uso del certificato quando la certificazione sia stata revocata.

ARTICOLO 8. RINUNCIA

8.1 Casi di rinuncia

L'Organizzazione può rinunciare nei seguenti casi:

- a) non intende rinnovare il contratto di certificazione;
- b) sono intervenute modifiche alla normativa di riferimento o al Regolamento IIP a cui non intende o non è in grado di adeguarsi;
- c) non accetta le variazioni delle tariffe comunicate da IIP Srl.

L'Organizzazione non può rinunciare alla certificazione qualora gli sia comunicato che è stata fatta una proposta di sospensione al Comitato di Certificazione.

8.2 Modalità per la rinuncia

Nel caso a) di cui all'art. 8.1, l'Organizzazione può rinunciare prima della scadenza del Certificato di Conformità, senza diritto a diminuzione dei suoi impegni contrattuali relativi alle somme dovute.

La richiesta deve essere formalizzata, dandone comunicazione scritta tramite lettera raccomandata R.R., a IIP Srl almeno tre mesi prima della scadenza del Certificato di Conformità.

Con la rinuncia l'Organizzazione si impegna a non utilizzare ulteriormente il Certificato di Conformità.

Per i casi b) e c) di cui all'art. 8.1, si rimanda rispettivamente agli articoli 10 e 11.

ARTICOLO 9. UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE

9.1 Uso del Certificato di conformità

L'uso del Certificato di conformità è consentito dopo il rilascio della Certificazione di conformità da parte di IIP che attua i controlli sul corretto uso.

Ai fini del rilascio e dell'uso continuativo del Certificato di conformità è fatto obbligo di:

- essere in regola con i pagamenti a IIP Srl;
- rispettare le disposizioni del presente Regolamento e del Regolamento di IIP sull'uso del Marchio;
- non trasferire a terzi il marchio;
- mantenere attiva la certificazione.

Nei casi di violazione alle prescrizioni del presente Regolamento sono previsti provvedimenti quali la sospensione, la revoca della certificazione, la richiesta di distruzione del materiale tecnico e pubblicitario contenente riferimenti alla Certificazione di conformità ed al Marchio nonché la richiesta di adeguate comunicazioni alla clientela. Con la revoca, sospensione o rinuncia alla certificazione, l'Organizzazione è tenuta a cessare immediatamente ogni e qualsiasi riferimento ed utilizzo della certificazione e del Marchio di conformità. L'uso del Marchio in forma ingannevole o tendente a dar



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
secondo la Prassi di Riferimento
UNI/PdR 88:2020**

Pag. 23 di 27
Edizione 0
Settembre 2025

luogo a interpretazioni fuorvianti rispetto all'oggetto della certificazione comporta l'assunzione di provvedimenti, quali la sospensione o la revoca della certificazione da parte di IIP.

L'uso abusivo del Marchio o la contraffazione dello stesso costituiscono violazioni perseguibili a termini di Legge.

ARTICOLO 10. MODIFICHE ALLA NORMATIVA, AL REGOLAMENTO IIP

10.1 Modifiche alla normativa

In caso di modifiche alla Normativa, IIP Srl ne dà comunicazione all'Organizzazione esplicitando le azioni che questa deve eseguire per conformarsi alle modifiche intervenute ed i relativi tempi di attuazione.

In caso di mancato adeguamento nei termini prescritti, la certificazione viene revocata in conformità a quanto sancito all'art.7 del presente Regolamento.

10.2 Modifiche al presente Regolamento

In caso di modifiche al presente Regolamento, IIP Srl comunica la data di entrata in vigore delle nuove edizioni che vengono rese disponibili all'Organizzazione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione di IIP Srl.

Qualora l'Organizzazione non intenda accettare le modifiche, rinunciando alla certificazione, deve darne comunicazione a IIP Srl mediante lettera raccomandata R.R. o a mezzo PEC entro un mese dalla data di notifica delle modifiche. In tal caso verranno concordate con IIP Srl la data e le condizioni per la cessazione.

ARTICOLO 11. TARIFFE

L'Organizzazione si impegna a corrispondere a IIP Srl gli importi stabiliti nell'offerta contrattuale per il rilascio ed il mantenimento del Certificato di conformità, secondo le tariffe in vigore.

Nel caso di variazioni delle tariffe, esse vengono notificate all'Organizzazione a mezzo dei più comuni canali di comunicazione (posta elettronica); l'Organizzazione ha diritto di rinuncia alla certificazione entro un mese dalla data di ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 12. RISERVATEZZA

Tutto il personale dipendente di IIP Srl, il personale addetto alle verifiche ispettive, ed in generale tutto il personale coinvolto nel processo di certificazione e nelle successive attività descritte nel presente Regolamento sono impegnati a non comunicare a terzi, senza il consenso dell'Organizzazione, fatti salvo gli obblighi di Legge, i risultati delle verifiche ispettive e i dati, nozioni ed informazioni in genere attinenti all'attività industriale o commerciale dell'Organizzazione, di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni.

Tutte le informazioni sono gestite in accordo ai requisiti di legge.

Il presente impegno non si applica:

- a) a dati o informazioni già noti a terzi o precedentemente resi pubblici o pubblicati senza responsabilità da parte di IIP Srl;
- b) a dati o informazioni che IIP Srl abbia ricevuto da terzi, che ne possono liberamente disporre;



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
secondo la Prassi di Riferimento
UNI/PdR 88:2020**

Pag. 24 di 27
Edizione 0
Settembre 2025

- c) a dati o informazioni la cui rivelazione sia prescritta da leggi e regolamenti;
- d) alla comunicazione a terzi ai sensi dell'art. 7 dei provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione.

ARTICOLO 13. RESPONSABILITA'

L'Organizzazione si impegna a garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli ispettori di IIP Srl e del personale coinvolto nel processo di certificazione. L'Organizzazione, in accordo con quanto riportato all'articolo 2, è e rimane in ogni caso l'unico responsabile sia nei confronti dei propri clienti che nei confronti di terzi per tutto quanto attiene all'espletamento delle sue attività ed ai beni prodotti e/o forniti, alle loro caratteristiche o requisiti ed alla rispondenza di tali prodotti e/o servizi a tutte le disposizioni normative, di legge e/o regolamentari comunque applicabili.

ARTICOLO 14. RECLAMI

I reclami sull'operatività di IIP Srl devono essere effettuati per iscritto ed essere indirizzati al Presidente che provvederà a dare risposta entro un mese dal loro ricevimento.

ARTICOLO 15. RICORSI E CONTENZIOSI

Spetta al Collegio dei Probiviri la risoluzione di controversie di qualunque natura insorte tra Organizzazione richiedente la certificazione o certificata e IIP S.r.l., in particolare quelle afferenti all'indipendenza e all'imparzialità delle attività di certificazione effettuate da IIP, alla mancata concessione, sospensione, revoca del marchio di prodotto ovvero all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto di licenza.

L'Organizzazione interessata a ricorrere, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della decisione che intende impugnare, provvede alla richiesta di composizione del Collegio arbitrale. Tale richiesta deve essere fatta tramite raccomandata A.R., da indirizzarsi a IIP che dovrà provvedere a sua volta all'inoltro della stessa ai componenti del Collegio dei Probiviri entro i 5 giorni successivi al ricevimento della comunicazione pervenuta dall'Impresa. IIP invia una conferma di ricevuta del ricorso entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'impresa nella quale devono essere elencati i nominativi dei Probiviri eletti dall'Assemblea di IIP.

Entro 5 giorni successivi alla comunicazione di IIP le parti devono provvedere alla nomina di un Probiviro di loro fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea. In caso di indisponibilità di un Probiviro la parte che lo ha prescelto dovrà provvedere a nominarne un altro entro 5 giorni dalla comunicazione con cui è informato di tale indisponibilità.

Il Presidente del predetto Collegio è scelto, di comune accordo, dai due Probiviri nominati dalle parti tra i Probiviri nominati dall'Assemblea. In caso di dissenso, la nomina sarà tempestivamente richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano, che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile.



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
secondo la Prassi di Riferimento
UNI/PdR 88:2020**

Pag. 25 di 27
Edizione 0
Settembre 2025

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Nel caso in cui la controversia richieda indagini di natura tecnica, quali, a titolo di esempio, analisi di laboratorio, i termini di cui sopra si intendono sospesi per il tempo necessario all'acquisizione dei dati.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate entro 5 giorni dalla data della deliberazione.

La proposizione del ricorso al Collegio arbitrale ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato fino alla decisione del Collegio.

Il lodo è inappellabile.

La carica di proboviro è a titolo gratuito: resta inteso che, nel caso in cui si costituisca il Collegio Arbitrale, a ciascuno dei componenti chiamati a farne parte, verrà corrisposto un compenso forfettario stabilito di anno in anno dall'Assemblea dei soci.

Le spese relative al ricorso sono a carico del ricorrente, salvo il caso di accoglimento.

ARTICOLO 16. AZIONI GIUDIZIARIE

Oltre alle azioni previste dal presente Regolamento, ogni utilizzo abusivo del Marchio e del Certificato di conformità operato dall'Organizzazione certificata o da terzi, darà diritto a IIP Srl di intraprendere nell'ambito della legislazione vigente, tutte le azioni giudiziarie ritenute opportune.

ARTICOLO 17. RESCISSIONE DEL CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE

Il rapporto fra l'Organizzazione e IIP Srl cessa quando:

- a) l'Organizzazione certificata ha assolto ad ogni obbligo finanziario e contrattuale;
- b) l'Organizzazione certificata è soggetta a procedura concorsuale, stato di liquidazione o cessa l'attività.



ALLEGATO A. DURATA DELLA VERIFICA

Sulla base delle informazioni fornite dall'organizzazione attraverso la Scheda - Richiesta di offerta per la certificazione UNI/PdR 88, IIP determina le durate delle attività di verifica presso l'unità produttiva secondo i seguenti criteri.

La durata minima della verifica ispettiva presso l'unità produttiva è di 0,5 giorni-uomo per ciascuna unità produttiva dell'organizzazione o di terzi, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- tutti i prodotti appartengono alla stessa tipologia (stessa famiglia di prodotto);
- presenza di massimo n. 10 ricette compositive distinte dei prodotti;
- tutti i prodotti sono realizzati nella stessa unità produttiva;
- l'organizzazione non realizza direttamente l'eventuale attività di recupero dei rifiuti impiegati per il prodotto oggetto di verifica.

I tempi di verifica ispettiva sopra specificati vanno integrati:

- di 0,5 gg-uomo per la verifica presso l'eventuale sito di recupero, solo qualora quest'attività sia eseguita dall'organizzazione stessa richiedente la verifica di conformità e se diversa dall'unità produttiva (0,5 gg-uomo per ogni sito di recupero);
- di 0,5 gg-uomo per ciascuna ulteriore famiglia di prodotto;
- di 0,5 gg-uomo nel caso in cui: $10 < n. \text{ di ricette per famiglia di prodotto} \leq 20$;
- di 1 gg-uomo nel caso in cui il n. di ricette per famiglia di prodotto sia > 20 .

La durata complessiva delle attività di verifica presso l'unità produttiva, determinata secondo i criteri sopra specificati, è maggiorata di 0,5 gg-uomo per le attività di conferma della conformità della documentazione, riunione iniziale e finale, stesura del rapporto di verifica.

La durata così determinata è relativa alla verifica iniziale, alle verifiche di sorveglianza e rinnovo.



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
secondo la Prassi di Riferimento
UNI/PdR 88:2020**

Pag. 27 di 27
Edizione 0
Settembre 2025

(Pagina da compilare e da restituire a IIP Srl)

Il sottoscritto

(cognome e nome)

legale rappresentante dell'Organizzazione

(ragione sociale e indirizzo)

dichiara di accettare le clausole del presente "REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO SECONDO LA PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/PdR 88:2020"
Edizione 0 settembre 2025

Timbro dell'Organizzazione _____

Firma del legale rappresentante _____

Data: _____